

Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

FAQ 1:

Uno studente iscritto a un corso di laurea x , per il quale abbia diritto della relativa borsa di studio, effettuando una nuova iscrizione al primo anno di un corso laurea y , ha diritto alla maggiorazione del 20% dell'importo della borsa di studio riferita al corso di laurea x ?

Sì, a condizione che al termine dell'anno accademico in cui risulti contemporaneamente iscritto a due corsi di laurea abbia raggiunto i requisiti di merito previsti tanto per il corso di laurea x (relativi all'anno di corso a cui lo studente è iscritto per il corso di laurea x) che per il corso di laurea y (relativi alla conferma del diritto alla borsa per il primo anno del corso di laurea y) ai sensi dell'art. 6, comma 3 del d.m. n. 1320 del 17 dicembre 2021.

FAQ 2:

Nel caso in cui lo studente contemporaneamente iscritto a due corsi di studio, che abbia fruito della maggiorazione del 20% ai sensi dell'art. 6, comma 3 del d.m. n. 1320 del 17 dicembre 2021, perda il requisito di merito relativo al corso a cui si riferisce la maggiorazione (y) nell'anno successivo a quello in cui ha beneficiato di tale maggiorazione, è obbligato alla restituzione del beneficio addizionale?

No, il riconoscimento del beneficio addizionale avviene in relazione al possesso dei relativi requisiti anno per anno, pertanto lo studente non dovrà restituire gli importi percepiti a titolo di maggiorazione per gli anni di corso precedenti ma non sarà più beneficiario della maggiorazione della borsa di studio per l'anno accademico in cui abbia perso il requisito di merito previsto per il corso di laurea a cui la maggiorazione si riferisce (y).

FAQ 3:

Lo studente che ha già percepito in passato la maggiorazione del 20% può nuovamente percepirla, nel caso in cui si iscriva successivamente ad un secondo corso (y_2) diverso rispetto a quello (y_1) in relazione al quale ha già percepito la maggiorazione?

Sì, ma solo se trattasi di corso di studio (y_2) di livello differente rispetto a quello (y_1) per il quale ha già beneficiato della maggiorazione del 20% e per il quale ha conseguito il relativo titolo. Resta salvo che la maggiorazione è sempre preordinata al mantenimento dei requisiti di merito anche per il corso principale (x) per il quale lo studente già beneficia della borsa di studio.

Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Qualora invece lo studente sia iscritto, oltre che al corso principale (x), ad un secondo corso (y1), beneficiando per esso della maggiorazione del 20%, senza tuttavia per esso conseguire il titolo e successivamente si iscriva nuovamente ad un diverso secondo corso (y2) di pari livello del precedente (y1), se vorrà beneficiare della maggiorazione del 20% dovrà necessariamente provvedere alla restituzione degli importi già percepiti per il secondo corso di prima iscrizione (y1).

FAQ 4:

Nel caso in cui lo studente intenda riferire la maggiorazione della borsa di studio iscrivendosi ad un primo anno di corso (y), il corrispettivo derivante dalla maggiorazione della borsa di studio quando può essere concesso?

Può esser concesso solo al raggiungimento del merito previsto per il mantenimento del diritto alla borsa di studio per tale primo anno di corso ai sensi del DM 1320 del 17 dicembre 2021.